



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del provvedimento	Sentenza 225/2013 - Decisione dei 16/07/2013 – 19/07/2013. Udienza pubblica del 18/06/2013
Massima n.1:	<p>Titolo Bilancio e finanza pubblica – Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Buoni pasto attribuiti al personale delle amministrazioni pubbliche – Contenimento complessivo della spesa corrente – Riparto della competenza legislativa tra Stato e Regione – Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, della potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale – Autonomia contrattuale della Regione e dei suoi dipendenti – Principio di affidamento e di sicurezza giuridica – Manifesta inammissibilità delle questioni.</p> <p>Testo E' dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.5, co.7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 in riferimento agli artt.3,97, 39 e 41 della Costituzione nonché al principio di “affidamento e di sicurezza giuridica” in quanto non direttamente attinenti al riparto di competenza legislativa. Ed invero, la Regione ha evocato parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono il riparto di attribuzioni senza tuttavia motivare in ordine ad una possibile ridondanza delle violazioni denunciate sul riparto di competenze.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>Decreto- legge 6 luglio 2012, n.95, art.5, co.7</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art.3 Costituzione art.39 Costituzione art.41 Costituzione art.97</p>



Massima n.2:	<p>Titolo Pubblico impiego – Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Buoni pasto attribuiti al personale delle amministrazioni pubbliche – Contenimento complessivo della spesa corrente – Asserita lesione del principio di autonomia finanziaria regionale - Competenza esclusiva regionale in materia di pubblico impiego – Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Non sono fondate, in riferimento all'art.3, primo comma, lett. a) e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed agli artt.117 e 119 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.5, co.7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 in quanto l'invocata lesione della competenza regionale statutaria esclusiva in materia di organizzazione degli uffici pubblici regionali non è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, con la conseguente esclusione non solo della competenza legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale ma anche della competenza concorrente in materia di autonomia finanziaria della Regione.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>Decreto- legge 6 luglio 2012, n.95, art.5, co.7</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art.117 Costituzione art.119 Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt.3, co.1, lettera a), e 7.</p>

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it